




AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE
REGOLAMENTO EMITTENTI • 1° marzo 2012



Regolamento Emissenti

Introduzione	4
Parte Prima – Regolamento	5
Ruolo del nominated adviser.....	5
Domanda di ammissione su AIM Italia	5
Condizioni di ammissione per gli emittenti	6
Principi di Informativa.....	7
Diffusione dell'informativa price sensitive	7
Informativa sulle operazioni societarie	8
Informazioni varie.....	9
Relazione semestrale	10
Bilanci o rendiconti annuali	10
Pubblicazione dei documenti messi a disposizione degli azionisti.....	11
Richiesta e diffusione delle informazioni	11
Operazioni sul capitale.....	11
Diffusione dell'informativa societaria	11
Lingua.....	12
Responsabilità dell'emittente AIM Italia e dei suoi amministratori per la compliance	12
Requisiti di permanenza.....	13
Nominated adviser	13
Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato	13
Provvedimenti e impugnazioni	14
Scheda uno.....	15
Scheda due.....	16
Scheda Tre	18
Scheda Quattro.....	21
Scheda Cinque	22
Scheda Sei	23
Glossario	24
Parte 2 – Linee guida	32
Idoneità per AIM Italia	32

Domanda di ammissione sull'AIM Italia.....	32
Condizioni di ammissione per gli emittenti	34
Principi di informativa.....	35
Diffusione dell'informativa price sensitive.....	35
Informativa sulle operazioni societarie	35
Informazioni varie.....	37
Relazioni semestrali e bilanci annuali.....	37
Pubblicazione dei documenti	38
Richiesta e Diffusione delle informazioni.....	38
Operazioni sul capitale.....	38
Ulteriori emissioni di strumenti finanziari successive all'ammissione	39
Requisiti di permanenza.....	39
Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato	40
Provvedimenti e appelli.....	41

Introduzione

L'**AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale** è dedicato in via primaria agli strumenti finanziari azionari.

Il Regolamento Emittenti (il Regolamento) definisce le regole e le responsabilità per gli **emittenti AIM Italia**. I termini definiti sono evidenziati in grassetto e le relative definizioni sono raccolte nel Glossario.

Borsa Italiana pubblica **Disposizioni di attuazione** su argomenti specifici che possono riguardare alcune categorie di **emittenti AIM Italia**. Tali **Disposizioni di attuazione** sono da considerarsi parte integrante del Regolamento.

Ove l'**emittente AIM Italia** abbia dubbi sull'interpretazione del Regolamento deve consultare il suo **nominated adviser**.

Le regole relative ai criteri di ammissione, alle responsabilità ed alla disciplina dei **nominated adviser** sono individuate in un separato regolamento, il **Regolamento Nominated Advisers**.

Le procedure relative all'accertamento delle violazioni e all'impugnazione delle stesse sono contenute nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Le regole per la partecipazione degli operatori all'**AIM Italia** e le modalità di negoziazione degli strumenti finanziari **AIM Italia** sono contenute nel **"Regolamento degli operatori e delle negoziazioni"**.

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita. Tenuto conto dei rischi associati all'investimento, l'accesso è raccomandato a soggetti con elevate conoscenze finanziarie ed esperienza.

Parte Prima – Regolamento

Ruolo del nominated adviser

1. Ai fini dell'**ammissione sull'AIM Italia**, l'emittente deve procedere alla nomina del **nominated adviser**. Una volta ammesso, l'**emittente AIM Italia** deve mantenere in via continuativa un **nominated adviser**.

Il **nominated adviser** valuta l'appropriatezza dell'emittente per l'**ammissione sull'AIM Italia** e rilascia a **Borsa Italiana** la dichiarazione di cui al **Regolamento Nominated Advisers**.

Dopo l'ammissione, il **nominated adviser** assiste e supporta l'**emittente AIM Italia**, nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal Regolamento.

Il ruolo e le attività dei **nominated advisers** sono specificate nel **Regolamento Nominated Advisers**.

Se l'**emittente AIM Italia** cessa di avere il **nominated adviser**, **Borsa Italiana** sospende le negoziazioni dei suoi **strumenti finanziari AIM Italia**. Se entro 2 mesi dalla data della sospensione, l'**emittente AIM Italia** non provvede a sostituire il **nominated adviser**, viene disposta la **revoca** dalle negoziazioni dei suoi **strumenti finanziari AIM Italia**.

Domanda di ammissione su AIM Italia

Comunicazione di pre-ammissione

2. L'emittente deve fornire a **Borsa Italiana**, almeno dieci **giorni di mercato aperto** prima della data di **ammissione sull'AIM Italia** prevista, le informazioni specificate nella **Scheda Uno**.

Prima della comunicazione di pre-ammissione, l'emittente e il **nominated adviser** possono illustrare a **Borsa Italiana** eventuali specificità dell'emittente o dell'operazione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sull'ammissione all'**AIM Italia**.

In caso di modifica a tali informazioni prima dell'**ammissione**, l'emittente deve informare tempestivamente **Borsa Italiana** fornendo il dettaglio di tale modifica. Qualora, a giudizio di **Borsa Italiana**, questi cambiamenti siano tali da rendere le informazioni originariamente fornite significativamente differenti, **Borsa Italiana** può ritardare la prevista data di **ammissione** di ulteriori 10 **giorni di mercato aperto**.

Borsa Italiana comunica tramite un **Servizio di Diffusione dell'Informativa Regolamentata (SDIR)** le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo.

Documento di ammissione

3. L'emittente deve produrre un **documento di ammissione** contenente le informazioni specificate nella **Scheda Due** al quale deve essere allegato, laddove esistente, l'ultimo bilancio o rendiconto annuale sottoposto a revisione contabile completa. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 26.

Omissione di informazioni dai documenti di ammissione

4. **Borsa Italiana** può autorizzare l'omissione di informazioni da un **documento di ammissione** (diverso dal **Prospetto**) dell'emittente se il relativo **Emissore AIM Italia**, sentito il **nominated adviser**, conferma che:
- ◆ l'informazione è soltanto di minore importanza e non suscettibile di influenzare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sulle prospettive dell'emittente; oppure
 - ◆ la diffusione dell'informazione recherebbe all'emittente un grave danno e la sua omissione non è suscettibile di trarre in inganno gli investitori con riferimento a fatti e circostanze necessari a formare un giudizio informato in merito agli strumenti finanziari dell'emittente.

Documentazione di ammissione

5. Almeno tre giorni di **mercato aperto** prima della prevista data di **ammissione**, l'emittente deve pagare i **corrispettivi AIM Italia** e inviare a **Borsa Italiana** la **domanda di ammissione** completa e il **documento di ammissione**. Questi documenti devono essere accompagnati dalla **dichiarazione del nominated adviser** richiesta dal **Regolamento Nominated Advisers**, nonché dalla dichiarazione degli **amministratori** dell'emittente che il **documento di ammissione** è completo rispetto alla **Scheda Due** del presente Regolamento e che non contiene informazioni false o fuorvianti.

Ammissione all'AIM Italia

6. La decorrenza dell'**ammissione** è stabilita con apposito **Avviso** pubblicato da **Borsa Italiana**.

Condizioni di ammissione per gli emittenti

Obblighi in tema di governo societario e offerta pubblica di acquisto

- 6-bis. L'**emittente AIM Italia** deve adottare e mantenere appropriate regole di governo societario.

L'**emittente AIM Italia** deve inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto di cui alla **Scheda Sei** che devono essere operative a partire dall'inizio delle negoziazioni su AIM Italia. Gli **emittenti AIM Italia** già ammessi alla data del presente Regolamento devono adeguare gli statuti alle previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto di cui alla **Scheda Sei** al più tardi entro il 31 dicembre 2014.

Lock-in per nuovi business

7. Qualora la principale attività dell'emittente consista in un business che non è stato indipendente e che non ha prodotto ricavi per almeno due anni, l'emittente deve assicurare che le **parti correlate** e i **dipendenti rilevanti**, alla data di **ammissione**, si impegnino a non disporre degli strumenti finanziari dell'emittente per almeno un anno dalla data di **ammissione** degli strumenti finanziari.

Questa disposizione non si applica nel caso di un ordine da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di morte di un soggetto vincolato, nel caso di adesione ad un'eventuale offerta pubblica di acquisto sull'**emittente AIM Italia** rivolta a tutti gli azionisti.

Società di investimento

8. Laddove l'emittente sia una **società di investimento**, ai fini dell'**ammissione**, deve raccogliere un minimo di 3 milioni di Euro in denaro tramite un collocamento che si concluda alla data di **ammissione** ovvero in prossimità dell'**ammissione** stessa.

Una **società di investimento** deve definire e perseguire una **politica di investimento**.

Una **società di investimento** deve ottenere la preventiva approvazione degli **azionisti** convocati in assemblea per qualsiasi cambiamento rilevante alla propria **politica di investimento**.

Qualora una **società di investimento** non abbia dato sostanziale attuazione alla propria **politica d'investimento** entro 24 mesi dall'**ammissione**, la società dovrà ottenere l'approvazione dagli **azionisti** alla prima assemblea utile e, in seguito, ogni anno, fino a quando non vi abbia dato sostanziale attuazione.

Ulteriori condizioni

9. **Borsa Italiana** può subordinare l'**ammissione** dell'emittente a particolari condizioni (dipendenti ad esempio dallo specifico settore in cui opera l'emittente).

Ove siano sottoposte dal **nominated adviser** all'attenzione di **Borsa Italiana** questioni che possano influenzare l'appropriatezza dell'emittente all'ammissione nell'**AIM Italia**, **Borsa Italiana** può ritardare un'**ammissione**. **Borsa Italiana** in tal caso informa il **nominated adviser** dell'emittente e può **comunicare** tramite **SDIR** di avere richiesto all'emittente ed al **nominated adviser** di svolgere un'ulteriore due-diligence.

Borsa Italiana può rifiutare l'**ammissione** all'**AIM Italia**:

- ◆ in caso di irregolarità o incompletezza della domanda di ammissione; o
- ◆ se considera che sulla base delle informazioni fornite nella comunicazione di pre-ammissione e nella domanda di ammissione nonché delle questioni sottoposte dal **nominated adviser** all'attenzione di **Borsa Italiana**, l'**ammissione** potrebbe arrecare danno all'ordinato funzionamento del mercato o alla reputazione dell'**AIM Italia**.

Principi di Informativa

10. L'**emittente AIM Italia** deve dare incarico ad uno **SDIR** per assicurare che le informazioni previste in questo Regolamento siano **comunicate** con le modalità e nella tempistica richiesta. Tali informazioni non devono essere pubblicate altrove prima di essere **comunicate** ai sensi del presente Regolamento.

L'**emittente AIM Italia** deve assicurarsi che le informazioni **comunicate** non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

A meno che non sia diversamente specificato, si presume che le informazioni **comunicate** tramite uno **SDIR** sono richieste dalle previsioni del presente Regolamento o in adempimento di un obbligo di fonte legale o regolamentare.

Diffusione dell'informativa price sensitive

11. L'**emittente AIM Italia** deve **comunicare** senza indugio le **informazioni privilegiate**, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati.

Informativa sulle operazioni societarie

Operazioni significative

12. Un'operazione significativa è un'operazione in cui almeno uno degli **indici di rilevanza** risulti superiore al 25%. Sono incluse le operazioni poste in essere da una società controllata dall'**emittente AIM Italia**.

L'**emittente AIM Italia** deve **comunicare**, senza indugio e secondo le modalità previste dal presente **Regolamento** le informazioni specificate nella **Scheda Quattro**.

Operazioni con parti correlate

13. Per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come previsto per determinate tipologie di società, anche quando non si tratti di emittenti diffusi.

Reverse take-over

14. Per reverse take-over si intendono una o più acquisizioni nell'arco di 12 mesi che per l'**emittente AIM Italia**:
- ◆ risultino superiori al 100% in uno qualunque degli **indici di rilevanza**; o
 - ◆ determinino un cambiamento sostanziale nel business dell'emittente, nel consiglio di amministrazione o un cambiamento nel controllo; o
 - ◆ nel caso di una **società di investimento**, si discostino significativamente dalla **politica di investimento** (come descritta nel **documento di ammissione** o approvata dagli **azionisti** in conformità al presente Regolamento).

Qualunque accordo che possa condurre a un reverse take-over deve essere:

- ◆ condizionato all'approvazione degli **azionisti** convocati in assemblea;
- ◆ **comunicato** senza indugio, fornendo le informazioni specificate nella **Scheda Quattro**, e ove questo venga concluso con **parti correlate**, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e
- ◆ accompagnato dalla pubblicazione di un **documento informativo** relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e da un avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nel caso in cui vi sia l'approvazione degli **azionisti** al reverse take-over, verrà disposta la **revoca** dalle negoziazioni degli **strumenti finanziari** dell'**emittente AIM Italia**. Se l'operazione viene approvata e la società risultante richiede l'**ammissione**, questa deve presentare la domanda così come farebbe un emittente che dovesse domandare l'**ammissione** per la prima volta. Tale disposizione non si applica nel caso di **società di investimento** per le quali non più tardi della pubblicazione del **documento informativo** di cui al precedente punto, il **nominated adviser** deve rilasciare a **Borsa Italiana** la dichiarazione richiesta dal **Regolamento Nominated Advisers** di cui alla **Scheda Due**, per quanto applicabile.

Cambiamenti sostanziali del business

15. Qualunque cessione effettuata dall'**emittente AIM Italia** che, singolarmente considerata o aggregata con una o più altre cessioni concluse nei precedenti dodici mesi, supera il 75% di uno qualunque degli **indici di rilevanza**, è considerata una cessione che determina un cambiamento sostanziale del business dell'emittente e deve essere:
- ◆ condizionata all'approvazione degli **azionisti** convocati in assemblea;

- ◆ **comunicata** senza indugio, fornendo le informazioni specificate nella **Scheda Quattro**, e ove questa venga conclusa con **parti correlate**, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e
- ◆ accompagnata dalla pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del business, oltre alle informazioni specificate al punto precedente.

Laddove l'effetto della cessione proposta determini la dismissione da parte dell'**emittente AIM Italia** di tutte o quasi le sue attività commerciali o i suoi componenti dell'attivo l'**emittente AIM Italia** verrà considerato, a seguito del perfezionamento della cessione, come una **società di investimento**. In tal caso, il **comunicato** e la relazione che contiene le informazioni specificate nella **Scheda Quattro** devono inoltre precisare la **politica di investimento** che si intende perseguire, la quale deve anche essere approvata dagli **azionisti**.

L'**emittente AIM Italia** dovrà quindi effettuare una o più acquisizioni che costituiscono un reverse take-over in base all'articolo 14 o dare altrimenti attuazione, in maniera ritenuta adeguata da **Borsa Italiana**, alla **politica di investimento** approvata dall'assemblea degli azionisti entro il termine di 12 mesi da quando la società è divenuta una **società di investimento**.

Laddove un **emittente AIM Italia** proponga di compiere qualunque altra operazione, il cui effetto sia quello di determinare la cessazione del possesso, del controllo o della conduzione di tutte le proprie attività commerciali o dei suoi componenti dell'attivo esistenti (inclusa la cessazione di tutto o quasi tutto il business dell'**emittente AIM Italia**), troveranno applicazione i summenzionati requisiti di presentare un **comunicato**, di pubblicare una relazione esplicativa della **politica di investimento** che si intende perseguire, di ottenere l'approvazione della **politica di investimento** da parte degli **azionisti** e di attuare la stessa entro il termine di 12 mesi dal compimento dell'operazione. Non è invece richiesta l'approvazione degli **azionisti** per il compimento dell'operazione stessa.

Aggregazione delle operazioni

16. Le operazioni concluse nell'arco di 12 mesi prima della data dell'ultima operazione devono essere aggregate con tale operazione al fine di determinare se gli articoli 12 e/o 14 trovano applicazione. Tale aggregazione deve essere effettuata qualora:
 - ◆ siano concluse dall'**emittente AIM Italia** con lo stesso **soggetto/soggetti** o con i suoi **familiari**;
 - ◆ comprendono l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari o di una o più partecipazioni di un business specifico; o
 - ◆ insieme conducono ad un coinvolgimento rilevante in qualunque attività di business o in più attività che non formavano parte delle attività principali dell'**emittente AIM Italia**.

Informazioni varie

17. L'**emittente AIM Italia**, **comunica** senza indugio e mette a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 26:
 - ◆ il calendario degli eventi societari entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale precedente;
 - ◆ ogni **operazione** effettuata da un **amministratore** fornendo le informazioni previste nella **Scheda Cinque**, nella misura in cui tali informazioni siano disponibili, a

condizione che l'importo complessivo delle operazioni raggiunga i cinquantamila euro entro la fine dell'anno;

- ◆ dimissioni, revoca o nomina di un **amministratore**, comunicando la data di tale evento e, nel caso di nomina, le informazioni specificate nella **Scheda Due** e qualunque partecipazione nell'**emittente AIM Italia**;
- ◆ ogni modifica della denominazione sociale;
- ◆ ogni cambiamento sostanziale dei risultati delle proprie attività commerciali, o della situazione finanziaria rispetto a profit forecast, stime o proiezioni a condizione che siano incluse nel **documento di ammissione** o altrimenti resi pubblici dall'emittente;
- ◆ ogni delibera di pagamento di dividendo relativa a **strumenti finanziari AIM Italia**, specificando per ciascuno strumento, l'importo unitario del dividendo e la data di pagamento;
- ◆ la rinuncia, la revoca o l'incarico del **nominated adviser** o dello **specialista**;
- ◆ l'ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli **strumenti finanziari AIM Italia** (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall'**emittente AIM Italia**) presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso dell'**emittente AIM Italia**. Questa informazione deve inoltre essere inviata separatamente a **Borsa Italiana**;
- ◆ qualunque **cambiamento sostanziale** comunicato dagli **azionisti significativi** in materia di assetti proprietari;
- ◆ tutte le informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti.

Relazione semestrale

18. L'**emittente AIM Italia** deve pubblicare la relazione semestrale relativa al periodo di sei mesi a partire dalla fine dell' esercizio finanziario per il quale è stata inclusa l'informatica nel **documento di ammissione** e successivamente almeno ogni sei mesi (escluso il periodo di sei mesi che precede la data di riferimento ai fini del bilancio o rendiconto annuale **sottoposto a revisione contabile**). Tali relazioni devono essere **comunicate** al pubblico senza indugio, in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante.

L'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario. Inoltre, la relazione semestrale deve essere preparata e redatta secondo modalità omogenee a quelle adottate nel bilancio o rendiconto annuale dell'**emittente AIM Italia** avuto riguardo ai principi contabili applicabili allo stesso.

Bilanci o rendiconti annuali

19. L'**emittente AIM Italia** deve pubblicare i bilanci o rendiconti annuali **sottoposti a revisione contabile** senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui sono riferiti. Di tale pubblicazione deve essere data **comunicazione** al pubblico senza indugio.

Il bilancio redatto secondo questo articolo, deve essere preparato e presentato in conformità con:

- ◆ i Principi Contabili Italiani; o
- ◆ i **Principi Contabili Internazionali**; o
- ◆ i US Generally Accepted Accounting Principles.

Il bilancio o il rendiconto annuale devono in ogni caso evidenziare ogni operazione con **parti correlate**, che sia stata precedentemente pubblicata in base al Regolamento e deve specificare l'identità della **parte correlata** e il controvalore dell'operazione.

Pubblicazione dei documenti messi a disposizione degli azionisti

20. L'**emittente AIM Italia** deve pubblicare ogni documento messo a disposizione degli azionisti secondo le modalità di cui all'articolo 26 e deve essere **comunicata** la modalità di messa a disposizione del pubblico di tale informativa.

Copia elettronica di tali documenti deve essere anche inviata a **Borsa Italiana**.

Richiesta e diffusione delle informazioni

22. **Borsa Italiana** può richiedere all'**emittente AIM Italia** di fornire ogni informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati. **Borsa Italiana** inoltre può richiedere che l'**emittente AIM Italia** renda pubbliche tali informazioni.

23. **Borsa Italiana** può utilizzare qualunque informazione in suo possesso come segue:
- ◆ per cooperare con qualunque **soggetto** responsabile della supervisione o regolamentazione di servizi finanziari ovvero con le autorità di pubblica sicurezza o con l'autorità giudiziaria;
 - ◆ per adempiere alle funzioni di legge o regolamentari, ivi inclusa l'attivazione e lo svolgimento in ogni procedimento, controversia e simile;
 - ◆ per ogni altro scopo per il quale essa abbia il consenso del soggetto dal quale tali informazioni sono state ottenute e, se differente, del **soggetto** al quale le informazioni stesse si riferiscono.

Operazioni sul capitale

24. L'**emittente AIM Italia** deve informare **Borsa Italiana** con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione di ogni operazione sul capitale che abbia effetti sui diritti degli azionisti.
25. L'**emittente AIM Italia** deve informare immediatamente **Borsa Italiana** di ogni eventuale variazione rispetto a quanto comunicato.

Diffusione dell'informativa societaria

26. L'**emittente AIM Italia** mantiene, dalla data di **ammissione**, un sito web sul quale dovranno essere messe a disposizione, gratuitamente, le seguenti informazioni:
- ◆ una descrizione del proprio business e qualora sia una **società di investimento**, la propria **politica di investimento**, informazioni dettagliate sui **soggetti titolari di deleghe di gestione** e/o sul personale chiave;
 - ◆ i nomi dei **componenti dell'organo amministrativo** e dell'organo di controllo e brevi cenni biografici degli stessi, come di norma inclusi anche nel **documento di ammissione**;
 - ◆ una descrizione del sistema di governo societario in essere e informazioni su eventuali comitati interni (laddove esistenti) all'organo amministrativo e relative responsabilità;
 - ◆ indicazione del Paese nel quale l'emittente è stato costituito e il principale Paese di operatività;

- ◆ nel caso in cui l'**emittente AIM Italia** non sia costituito in Italia, una dichiarazione che i diritti degli azionisti potrebbero essere differenti dai diritti degli azionisti di una società costituita in Italia;
- ◆ lo statuto;
- ◆ il più recente bilancio o rendiconto annuale pubblicato secondo il disposto dell'articolo 19, le relazioni semestrali pubblicate ai sensi dell'articolo 18 e, ove redatti e resi pubblici, i resoconti intermedi di gestione o le relazioni trimestrali;
- ◆ tutti i **comunicati** che l'**emittente AIM Italia** ha diffuso negli ultimi 12 mesi;
- ◆ il **documento di ammissione**;
- ◆ informazioni dettagliate sul relativo **nominated adviser** ed altri eventuali consulenti chiave (così come sarebbe normalmente precisato nel **documento di ammissione**);
- ◆ informazioni dettagliate sugli **azionisti significativi**, inclusi il nome e le **partecipazioni** aggregate, sulla base delle comunicazioni effettuate all'**emittente AIM Italia**. Tali informazioni devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.

Ulteriori documenti di ammissione

27. Un ulteriore **documento di ammissione** sarà richiesto all'**emittente AIM Italia** soltanto quando è richiesta l'**ammissione** di strumenti finanziari appartenenti ad una nuova categoria.

Lingua

30. L'**emittente AIM Italia** deve scegliere al momento dell'**ammissione** se utilizzerà l'Italiano o l'Inglese come regime linguistico per le comunicazioni al pubblico e nessuna modifica alla lingua scelta può essere effettuata senza il consenso degli azionisti.

Responsabilità dell'emittente AIM Italia e dei suoi amministratori per la compliance

31. L'**emittente AIM Italia** deve:

- ◆ avere in essere procedure, risorse e controlli sufficienti per consentirgli il rispetto di questo Regolamento;
- ◆ richiedere il parere del **nominated adviser** sul rispetto di questo Regolamento quando ritenuto necessario e tenere conto di tale parere;
- ◆ fornire al proprio **nominated adviser** ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al presente Regolamento ed in base al **Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers**, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di **comunicato** in anticipo
- ◆ garantire che ciascuno dei suoi **amministratori** assuma piena responsabilità singolarmente e collegialmente, per il rispetto di questo Regolamento; e
- ◆ garantire che ciascun **amministratore** comunichi all'**emittente AIM Italia** senza indugio tutte le informazioni di cui l'**emittente AIM Italia** abbia bisogno per poter rispettare il disposto di cui all'articolo 17 nella misura in cui tale informazione sia conosciuta dall'**amministratore** ovvero possa, con ragionevole diligenza, essere ottenuta dall'**amministratore**.

Requisiti di permanenza

Negoziabilità degli strumenti finanziari

32. L'**emittente AIM Italia** deve garantire che gli **strumenti finanziari AIM Italia** siano liberamente negoziabili.

Possono essere ammessi solo strumenti finanziari sottoposti al regime di forma, legittimazione e circolazione dei titoli dematerializzati.

Strumenti finanziari oggetto della domanda

33. Nel caso di strumenti finanziari diversi dalle azioni, l'**emittente AIM Italia** deve garantire che siano disponibili al pubblico informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari e che sia in ogni caso assicurato un mercato normale e regolare per lo strumento finanziario.

Incarico allo specialista

35. L'**emittente AIM Italia** deve mantenere in via continuativa uno **specialista**.

Liquidazione

36. L'**emittente AIM Italia** deve garantire che sono in essere appropriati sistemi di liquidazione. In particolare l'**emittente AIM Italia** deve garantire che gli **strumenti finanziari AIM Italia** possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentratata.

Disposizioni generali

37. L'**emittente AIM Italia** è tenuto al versamento dei **corrispettivi AIM Italia**, stabiliti da **Borsa Italiana**, alle scadenze indicate.

38. Informazioni dettagliate sui contatti dell'**emittente AIM Italia**, incluso l'indirizzo e-mail, devono essere fornite a **Borsa Italiana** al momento della domanda e **Borsa Italiana** deve essere immediatamente informata in occasione di ogni successivo cambiamento.

Nominated adviser

39. Il **nominated adviser** deve rispettare il **Regolamento Nominated Advisers**.

Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato

Sospensione

40. **Borsa Italiana** può sospendere dalle negoziazioni gli **strumenti finanziari AIM Italia** dove:

- ◆ le negoziazioni su tali strumenti finanziari non si svolgono in maniera ordinata;
- ◆ ritiene che l'**emittente AIM Italia** non rispetti il Regolamento;
- ◆ lo richiede la protezione degli investitori;
- ◆ l'integrità e la reputazione del mercato è stata o può essere messa in discussione dalle operazioni su tali strumenti finanziari

La sospensione è comunicata tramite **Avviso**.

Revoca

41. L'emittente **AIM Italia** che richieda a **Borsa Italiana** la **revoca dall'ammissione** dei propri **strumenti finanziari AIM Italia** deve **comunicare** tale intenzione di revoca informando anche il **nominated adviser** e deve informare separatamente **Borsa Italiana** della data preferita per la **revoca** almeno venti **giorni di mercato aperto** prima di tale data e, salvo che **Borsa Italiana** decida diversamente, la **revoca** deve essere subordinata all'approvazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

Borsa Italiana revoca l'**ammissione** degli **strumenti finanziari AIM Italia** qualora gli stessi siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi.

La decisione di **revoca** è **comunicata** al pubblico tramite **Avviso**.

Provvedimenti e impugnazioni

Provvedimenti nei confronti dell'emittente AIM Italia

42. Se **Borsa Italiana** ritiene che l'**emittente AIM Italia** abbia violato il presente Regolamento, può adottare nei confronti dell'**emittente AIM Italia** uno o più di uno dei seguenti provvedimenti:
- ◆ emettere un **richiamo privato**;
 - ◆ sanzionarlo tramite una pena pecuniaria; o
 - ◆ **revocare** l'ammissione dei suoi **strumenti finanziari AIM Italia**; e
 - ◆ rendere pubblico che l'emittente è stato sanzionato in via pecuniaria.

Procedimenti disciplinari

44. Nei casi in cui **Borsa Italiana** ritiene di intraprendere le azioni descritte all'articolo 42, **Borsa Italiana** segue le procedure definite nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Impugnazioni

45. Ogni decisione di **Borsa Italiana** in relazione al Regolamento è suscettibile di impugnazione secondo le procedure individuate nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Scheda uno

In base al disposto di cui all'articolo 2, l'emittente deve fornire a **Borsa Italiana** le seguenti informazioni:

- (a) denominazione sociale;
- (b) Paese di appartenenza;
- (c) indirizzo della sede legale e, se differente, la sede operativa dell'attività;
- (d) sito web presso il quale saranno reperibili le informazioni previste all'articolo 26;
- (e) una sintetica descrizione del suo business (inclusi il principale paese in cui è operativo) o nel caso di **società di investimento**, dettagliate informazioni sulla sua **politica di investimento**. Se viene richiesta l'**ammissione** a seguito di un reverse take-over di cui all'articolo 14, espressa menzione di questo fatto;
- (f) numero e categoria di strumenti finanziari per i quali chiede l'**ammissione**;
- (g) ammontare del capitale che verrà raccolto all'**ammissione**, ove applicabile, e la presumibile capitalizzazione di mercato al momento dell'**ammissione**;
- (h) percentuale degli **strumenti finanziari AIM Italia diffusi fra il pubblico** e numero totale degli azionisti al momento dell'**ammissione** (per quanto noto all'emittente);
- (i) i nomi e le deleghe degli **amministratori** e dei sindaci in carica e degli **amministratori** e dei sindaci proposti;
- (j) per quanto noto, il nome di tutti gli **azionisti significativi** prima e dopo l'**ammissione**, assieme alla percentuale detenuta da tali **soggetti**;
- (k) la data di riferimento prevista per la chiusura del bilancio, la data alla quale sono riferite le informazioni finanziarie e le date entro cui deve pubblicare i primi tre documenti finanziari richiesti agli articoli 18 e 19;
- (l) la data prevista di **ammissione**;
- (m) nome e indirizzo del **nominated adviser** e dello **specialista**; e
- (n) indicazione di dove verrà reso disponibile il **documento di ammissione**.

Scheda due

L'emittente a cui è richiesto di redigere un **documento di ammissione** deve assicurarsi che il documento stesso contenga i seguenti elementi:

- (a) Informazioni equivalenti a quelle che sarebbero richieste secondo gli **Allegati I – III** del Regolamento Prospetto 809/2004/CE ad eccezione delle informazioni specificate di seguito al paragrafo (b)(i) e così come modificate dal paragrafo (b)(ii) di seguito, a meno che sia richiesto di redigere un **Prospetto** in base alle **Normativa Prospetto**: in tale caso i paragrafi (b)(i) e (ii) di seguito non trovano applicazione.
- (b) (i) le informazioni di cui al precedente paragrafo (a) sono le seguenti:

Allegato I:

- le informazioni richieste nella Sezione 8.1;
- resoconto della situazione gestionale e finanziaria (Sezione 9);
- risorse finanziarie (Sezione 10);
- ricerca e sviluppo, brevetti e licenze (Sezione 11);
- previsioni o stime degli utili (Sezione 13) (*NB – Paragrafo (d) di cui sotto continua a trovare applicazione*);
- remunerazione e Benefici (Sezione 15);
- le informazioni richieste nella Sezione 16.3;
- informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell'emittente richieste nella Sezione 20 (*NB – l'ultimo bilancio o rendiconto annuale devono essere allegato al documento di ammissione*);
- documenti accessibili al pubblico (Sezione 24);
- le informazioni richieste nella Sezione 17.2 dell'**Allegato I** riferite ai soggetti diversi dagli **amministratori**.

Allegato II:

- **Allegato II** nella sua interezza.

Allegato III:

- Dichiarazione relativa al capitale circolante (Sezione 3.1). (*NB – Paragrafo (c) di cui sotto continua a trovare applicazione*);
- fondi propri e indebitamento (Sezione 3.2);
- interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta (Sezione 3.3);
- condizioni dell'offerta (Sezione 5);
- ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione (Sezione 6);
- (ii) le informazioni richieste dal paragrafo (a) di cui sopra sono modificate come segue: le informazioni richieste dalla Sezione 20 dell'**Allegato I** devono essere presentate nel rispetto dei principi contabili specificati all'articolo 19.
- (c) Una dichiarazione degli **amministratori** che, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, a loro giudizio, il capitale circolante a disposizione dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo, sarà sufficiente per le sue esigenze attuali, cioè per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di **ammissione** dei suoi strumenti finanziari;
- (d) Ove contenga previsioni, stime o proiezioni dei profitti (incluse le espressioni che esplicitamente o implicitamente individuano un minimo o un massimo per il livello probabile di profitti o perdite per un periodo successivo rispetto a quello a cui si riferiscono i bilanci sottoposti a revisione contabile che sono stati pubblicati, o contiene dati dai quali è

possibile calcolare il valore approssimativo dei profitti futuri o delle perdite, anche se nessun dato particolare viene menzionato e le parole “profitti” o “perdite” non vengono utilizzate):

- (i) una dichiarazione degli **amministratori** che tali previsioni, stime o proiezioni sono state effettuate dopo avere svolto le necessarie ed approfondite indagini;
 - (ii) una dichiarazione relativa alle principali assunzioni fatte, relative a ciascun fattore che potrebbe avere un effetto sostanziale sul raggiungimento delle previsioni, stime o proiezioni. Tali assunzioni debbono essere facilmente comprensibili dagli investitori ed essere specifiche e precise;
 - (iii) una dichiarazione rilasciata dal **nominated adviser** all'emittente che il **nominated adviser** è ragionevolmente convinto che le previsioni, stime o proiezioni sono state effettuate dopo attento e approfondito esame da parte degli **amministratori** dell'emittente, delle prospettive economiche e finanziarie; e
 - (iv) tali previsioni, stime o proiezioni dei profitti devono essere preparate secondo modalità omogenee e comparabili con i bilanci relativi agli esercizi precedenti.
- (e) Alla prima pagina, in posizione preminente ed in grassetto, il nome del relativo **nominated adviser** seguito dalla seguente frase:

“AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.”

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento.”.

- (f) Nei casi di cui all'articolo 7, una dichiarazione che le **parti correlate e i dipendenti rilevanti** si sono impegnati a non disporre degli **strumenti finanziari AIM Italia** per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di **ammissione** degli strumenti finanziari;
- (g) Nel caso di una **società di investimento**, dettagliate informazioni riguardo alla **politica di investimento**.
- (h) L'informazione richiesta dalle **Disposizioni di attuazione** e qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria per consentire agli investitori di formarsi un giudizio adeguato e completo su:
 - (i) attività e passività, posizione finanziaria, conto economico, prospettive dell'emittente e degli strumenti finanziari dei quali si chiede l'ammissione;
 - (ii) diritti collegati agli strumenti finanziari; e
 - (iii) qualsiasi altra criticità contenuta nel **documento di ammissione**.

Scheda Tre

Gli **indici di rilevanza** per determinare le dimensioni di un'operazione di cui agli articoli 12, 14 e 15 sono i seguenti:

Indice di rilevanza dell'Attivo

Attivo dell'entità oggetto dell'operazione x 100
Attivo dell'**emittente AIM Italia**

Dati da utilizzare:

1. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; in caso di aggregazione di operazioni ai sensi dell'articolo 16, i valori sono extrapolati dal più recente stato patrimoniale comunicato, consolidato se redatto (alla data precedente rispetto alla più recente operazione aggregata).
2. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Indice di rilevanza del fatturato

Fatturato attribuibile all'entità oggetto dell'operazione x 100
Fatturato dell'**emittente AIM Italia**

Dati da utilizzare per il test del fatturato:

3. Per "fatturato dell'**emittente AIM Italia**" si intendono i ricavi come precisato alle seguenti lettere:
 - (a) l'ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato laddove redatto);
 - (b) l'ultimo progetto di bilancio **comunicato**; o
 - (c) in caso di aggregazione di operazioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, l'ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l'operazione più recente.

In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto al comma 2, primo paragrafo dell'indice di rilevanza dell'attivo, il valore del numeratore è il totale del fatturato della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell'operazione.

Indice di rilevanza dell'EBITDA

$$\frac{\text{EBITDA attribuibile all'entità oggetto dell'operazione}}{\text{EBITDA dell'emittente AIM Italia}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

4. L'espressione "EBITDA dell'**emittente AIM Italia**" si riferisce all'utile operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni delle attività materiali ed immateriali come precisato alle seguenti lettere:
 - (a) l'ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato, se redatto);
 - (b) l'ultimo progetto di bilancio comunicato; o
 - (c) in caso di aggregazione di operazioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, l'ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l'operazione più recente.

In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto al comma 2 primo paragrafo dell'indice di rilevanza dell'attivo, il valore del numeratore è il totale dell'EBITDA della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell'operazione.

Per le acquisizioni e dismissioni: Indice di rilevanza del controvalore

$$\frac{\text{Controvalore dell'operazione}}{\text{Capitalizzazione dell'emittente AIM Italia}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

5. Per capitalizzazione dell'emittente s'intende la capitalizzazione rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo determinabile ai sensi dell'accordo.

Indici di rilevanza sostitutivi

Ove gli indici di rilevanza sopra indicati dovessero produrre risultati anomali o dove gli indici stessi dovessero risultare inappropriati rispetto alla sfera di attività dell'**emittente AIM Italia**, **Borsa Italiana** si riserva di non tenere conto dei calcoli relativi e di sostituire altri indicatori rilevanti dimensionali, inclusi test specifici per la particolare tipologia industriale a cui si riferisce l'operazione. Solamente **Borsa Italiana** ha il potere di decidere di disapplicare uno o più **indici di rilevanza** o di sostituirlo con un diverso test.

Scheda Quattro

In occasione di operazioni che richiedono le comunicazioni di cui agli articoli 12, 14 e 15 l'**emittente AIM Italia** deve **comunicare** al pubblico le seguenti informazioni (ove applicabili):

- (a) informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta;
- (b) una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività;
- (c) i profitti attribuibili a tali attività;
- (d) il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo;
- (e) il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato;
- (f) l'effetto dell'operazione sull'**emittente AIM Italia**;
- (g) dettagli relativi ai contratti di impiego degli **amministratori** proposti;
- (h) in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita;
- (i) in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e
- (j) ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sull'**emittente AIM Italia**.

Scheda Cinque

In applicazione del disposto dell'articolo 17, l'**emittente AIM Italia comunica** al pubblico i seguenti fatti o situazioni:

- (a) identità degli **amministratori** o degli **azionisti significativi** coinvolti;
- (b) data in cui l'**emittente AIM Italia** è stato informato;
- (c) data in cui è stata effettuata l'**operazione** o in cui è avvenuto il **cambiamento sostanziale delle partecipazioni** ;
- (d) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli **strumenti finanziari AIM Italia** coinvolti;
- (e) la natura dell'operazione;
- (f) natura ed entità della partecipazione dell'**amministratore** o **dell'azionista significativo** nell'operazione;
- (g) laddove il **comunicato** riguarda un **prodotto finanziario collegato**, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.

Scheda Sei

Clausola in materia di offerta pubblica di acquisto da inserire negli statuti delle società AIM Italia

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'**AIM Italia**, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF).

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita **Borsa Italiana**.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da **Borsa Italiana** che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso **Borsa Italiana**. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, **Borsa Italiana** provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita **Borsa Italiana**.

Glossario

I seguenti termini hanno i significati di seguito indicati quando vengono usati nel Regolamento, salvo il caso in cui il contesto in cui vengono usati non richieda che siano interpretati diversamente.

Termine	Significato
AIM Italia	Un sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana nel rispetto dei Regolamenti Consob.
Allegato I, Allegato II e Allegato III	Allegato I, Allegato II e Allegato III del Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione Europea.
amministratore/componente dell'organo amministrativo	Un soggetto che agisce in qualità di amministratore anche laddove si tratti di un amministratore di fatto. (Si faccia riferimento anche alla definizione di operazione che include i familiari dell' amministratore). Nelle società organizzate secondo il modello dualistico, si ha riguardo al componente del consiglio di gestione.
ammissione/ammesso	Ammissione di una categoria di strumenti finanziari all' AIM Italia disposta tramite Avviso ai sensi dell'articolo 6.
Avviso	Una comunicazione di Borsa Italiana diffusa tramite lo SDIR gestito da Borsa Italiana (per esempio relativa all'ammissione di strumenti finanziari all' AIM Italia o la revoca o la sospensione dalle negoziazioni sull' AIM Italia) anche noto come " Avviso di Borsa ".
azionista	Il soggetto che possiede, direttamente o indirettamente, uno strumento finanziario emesso da un emittente AIM Italia .
azionista rilevante	Il soggetto che detiene il 10% o più di una qualsiasi categoria di strumento finanziario AIM Italia (escluse le azioni proprie) o il 10% o più dei diritti di voto (escluse le azioni proprie) dell'emittente AIM Italia escluso, ai fini dell'articolo 7, (i) ogni soggetto autorizzato ; (ii) ogni società di investimento la cui politica di investimento sia gestita su base pienamente discrezionale da un investment manager che sia un soggetto autorizzato ; e (iii) ogni società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un mercato gestito da Borsa Italiana , a meno che la società sia una società di investimento che non abbia dato sostanziale attuazione alla propria politica di investimento .

azionista significativo	Un azionista al 5% o più in una categoria di strumenti finanziari AIM Italia (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti nel Testo Unico della Finanza.
Borsa Italiana	Borsa Italiana Spa.
cambiamento sostanziale	Indica il raggiungimento o il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza .
comunicare/comunicato/comunicazione	L'invio di un annuncio tramite uno SDIR per la diffusione al pubblico.
Consob	L'Autorità Italiana Competente – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
corrispettivi AIM Italia	I corrispettivi che l' emittente AIM Italia deve pagare a Borsa Italiana per l' ammissione e per le negoziazioni, come pubblicati nella price list e successivamente aggiornati da Borsa Italiana .
dichiarazione del nominated adviser	L'ultima versione della dichiarazione così come prevista nel Regolamento AIM Italia per i Nominated Advisers .
dipendente rilevante	Qualunque dipendente dell' emittente AIM Italia , sue controllate o controllanti che, ai fini dell'articolo 7, insieme con i componenti della relativa famiglia , possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione , direttamente o indirettamente, dello 0,5% o più di una categoria di strumenti finanziari AIM Italia (escluse le azioni proprie).
disciplina sulla Trasparenza	La normativa in tema di Trasparenza e di Informativa pubblicata nel Testo Unico della Finanza e nei Regolamenti Consob, così come aggiornata. Ai fini del presente Regolamento, la normativa in tema di Trasparenza e di Informativa – che si applica alle sole società quotate , si considera applicabile anche agli emittenti AIM Italia .
disposizioni di attuazione	Si intendono le disposizioni di attuazione pubblicate da Borsa Italiana che formano parte integrante del presente Regolamento. Alla data del presente Regolamento, queste comprendono le Disposizioni di attuazione AIM Italia per le società di investimento .

Documento informativo

Il documento prodotto ai sensi dell'articolo 14 nel caso di reverse take-over. Esso deve contenere tutti gli elementi informativi utili per valutare l'entità risultante dall'operazione e i termini dell'operazione di reverse take-over. A tal fine può essere fatto riferimento ai contenuti del documento di ammissione.

documento di ammissione

Il documento prodotto ai sensi degli articoli 3 o 27.

domanda di ammissione

L'ultima versione pubblicata del modello di domanda standard, che deve essere completato dall'emittente ai sensi dell'articolo 5.

emittente AIM Italia

L'emittente avente una categoria di strumenti finanziari **ammessi all'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**.

emittente diffuso tra il pubblico in misura rilevante

L'emittente di cui all'articolo 2-bis del Regolamento Consob n.11971/99.

familiare

In relazione ad ogni **soggetto** il suo coniuge, convivente, parenti conviventi, e parenti e affini fino al quarto grado.

flottante/diffusi fra il pubblico

Nel computo della percentuale:

- (a) non si tiene conto delle **partecipazioni** di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi;
- (b) non si tiene conto delle **partecipazioni** superiori al 5%. **Borsa Italiana** si riserva di tenere conto di tali **partecipazioni** su istanza motivata dell'emittente, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati nella **disciplina sulla Trasparenza**;
- (c) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.

giorni di mercato aperto

I giorni in cui **Borsa Italiana** è aperta.

indici di rilevanza

I test individuati nella **Scheda Tre** che vengono utilizzati per determinare i casi in cui gli articoli 12, 14 e 15 trovano applicazione.

informazioni privilegiate	Un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente l' emittente AIM Italia , le sue società controllate o uno o più strumenti finanziari AIM Italia che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Investitori professionali	Si intendono i soggetti di cui all'Allegato II, Sezione I e II, della direttiva Mifid 2004/39/CE.
Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni	La versione più recente pubblicata da Borsa Italiana così chiamato per AIM Italia .
Nominated adviser	Un adviser il cui nome appare nel registro .
normativa Prospetto	Le norme sul Prospetto così come contenute nel Testo Unico della Finanza e nei regolamenti Consob.
operatore	Il soggetto ammesso alle negoziazioni da Borsa Italiana nel mercato AIM Italia .
operazione	<p>(a) Qualunque cambiamento del numero di strumenti finanziari AIM Italia dell'emittente AIM Italia detenuti da un amministratore dell'emittente AIM Italia o familiare dell'amministratore inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali strumenti finanziari; (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali strumenti finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari; (iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali strumenti finanziari; (iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o dipendenti rilevanti dell'emittente AIM Italia; (v) operazioni fuori mercato; (vi) trasferimenti a titolo gratuito; e

- (vii) qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dall'emittente;
- (b) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un **prodotto finanziario collegato** all'andamento degli **strumenti finanziari AIM Italia** dell'**emittente AIM Italia** nella quale il detentore è **amministratore o familiare** dell'**amministratore**.

partecipazione

La partecipazione nell'**emittente AIM Italia** come definita e in base alle soglie di rilevanza individuate nella **Disciplina sulla Trasparenza**.

politica di investimento

La **politica** che una **società di investimento** deve perseguire in materia di investimenti e livello di diversificazione dei rischi.

La **politica** deve essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da consentirne la valutazione e, ove applicabile, comprendere il significato di qualsiasi cambiamento proposto alla stessa. Deve contenere come minimo:

- il tipo di settore (o settori) di business, l'area geografica (o aree geografiche) e il tipo di attività o società nelle quali può investire;
- i mezzi o la strategia con i quali perseguire la **politica di investimento**;
- se intende operare come investitore attivo o passivo e, ove applicabile, la durata prevista per ciascun investimento;
- il livello di diversificazione degli investimenti e i limiti massimi di esposizione, ove applicabili;
- la propria politica in materia di indebitamento e partecipazioni reciproche, ove applicabile;
- informazioni dettagliate circa eventuali limiti in materia di investimenti; e
- la natura del rendimento previsto per gli **azionisti** e, ove applicabile, per quanto tempo la **società di investimento** può continuare ad esistere prima di fare un investimento e/o prima di dover procedere al rimborso dei conferimenti agli **azionisti**.

Principi contabili internazionali o IAS/IFRS	Gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall' International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
prodotto finanziario collegato	Ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno strumento finanziario AIM Italia o uno strumento finanziario che sia ammesso .
Prospetto	Un Prospetto preparato e pubblicato ai sensi della Normativa Prospetto .
QUiCK	Indica il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio QUiCK da utilizzare per l' ammissione sull' AIM Italia .
quotato	Lo strumento finanziario ammesso alle negoziazioni su un Mercato Regolamentato.
Registro	La versione più aggiornata del registro dei Nominated advisers tenuta da Borsa Italiana . Il registro ufficiale è tenuto da Borsa Italiana .
Regolamenti Consob	I Regolamenti degli Emittenti, degli Intermediari e dei Mercati come approvati da Consob .
Regolamento degli operatori e delle negoziazioni	Il Regolamento AIM Italia che disciplina la partecipazione degli operatori e l'attività di negoziazione nel mercato AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento AIM Italia degli Emittenti pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento Nominated Advisers	Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.
revoca/revocato/revocare	La revoca degli strumenti finanziari AIM Italia disposta con un Avviso .
richiamo privato	Una lettera privata da parte di Borsa Italiana ai sensi del Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni nei confronti dell'emittente AIM Italia o del nominated adviser che illustra la violazione del Regolamento o del Regolamento Nominated Advisers .

**Servizio per la Diffusione
dell’Informativa Regolamentata o SDIR**

Un servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e – laddove si tratti di emittenti diffusi – alla Consob. Tale servizio deve essere incluso nella lista mantenuta da **Borsa Italiana** sul proprio sito, www.borsaitaliana.it

società di investimento

L’**emittente AIM Italia** che ha come propria attività principale o scopo, quello di investire i propri fondi in strumenti finanziari, attività commerciali o attivi di qualsiasi tipo.

società di revisione

Una società di revisione iscritta all’albo speciale Consob di cui all’articolo 161 del Testo Unico della Finanza e dell’art. 43, comma 1, lett.ra i), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

soggetto

Un individuo, società, partnership, associazione professionale, trust o altra entità così come lo richiede il contesto.

soggetto autorizzato

Un **soggetto** che, ai sensi della disciplina comunitaria o in base al diritto vigente in Italia, è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento in Italia.

soggetto titolare di deleghe di gestione o “investment manager”

Qualsiasi soggetto, esterno alla **società di investimento**, che svolge attività di gestione degli investimenti per conto della società stessa. La definizione include anche un consulente che fornisca all’**investment manager** o alla **società di investimento** pareri in materia di scelte di investimento.

sottoposto a revisione contabile

Corredato da un giudizio espresso da una **società di revisione**.

specialista

L’**operatore** che, su incarico dell’**emittente**, si impegna a sostenere la liquidità degli **strumenti finanziari AIM Italia**.

strumenti finanziari AIM Italia

Strumenti finanziari dell’**emittente AIM Italia** che sono stati **ammessi**.

Non possono essere ammesse categorie di **strumenti finanziari AIM Italia** prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se **strumenti finanziari AIM Italia** dotati di tale diritto non sono già ammessi ovvero non sono oggetto di contestuale ammissione.

warrant

strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati.

Parte 2 – Linee guida

Idoneità per AIM Italia

Articolo 1: Nominated adviser

Il **nominated adviser** deve essere autorizzato da **Borsa Italiana**. La versione ufficiale del **registro** dei **nominated adviser** autorizzati è tenuta da **Borsa Italiana**; copia del **registro** è disponibile sul sito Internet di **Borsa Italiana**, all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

L'emittente **AIM Italia** può avvalersi dell'assistenza di un solo **nominated adviser** alla volta.

Qualora l'emittente **AIM Italia** debba **comunicare** la cessazione del rapporto con il proprio **nominated adviser**, deve preventivamente contattare **Borsa Italiana**. Qualora non sia stato nominato un nuovo **nominated adviser**, Borsa Italiana può disporre la sospensione dello strumento finanziario a decorrere da tale **comunicazione**.

Qualora venga nominato un nuovo **nominated adviser**, l'emittente **AIM Italia** deve effettuare la **comunicazione** prevista dall'articolo 17 e il nuovo **nominated adviser** deve sottoporre a **Borsa Italiana** una **dichiarazione del nominated adviser** ai sensi del **Regolamento Nominated Advisers**.

A seguito della cessazione del rapporto con il proprio **nominated adviser**, **Borsa Italiana**, a sua discrezione, tenuto conto delle circostanze e delle ragioni alla base della cessazione del rapporto – come comunicate a Borsa Italiana dal **nominated adviser** ai sensi dell'articolo 17 del **Regolamento Nominated Advisers – Borsa Italiana** può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, apposite modalità di negoziazione per gli **strumenti finanziari AIM Italia** definendo il relativo periodo di negoziazione. In tal caso la revoca dalle negoziazioni verrà disposta al termine del periodo di negoziazione stabilito da **Borsa Italiana**.

Domanda di ammissione sull'AIM Italia

Articolo 2: Comunicazione di pre-ammissione

La comunicazione deve essere inviata dal **nominated adviser** a **Borsa Italiana** attraverso **QUiCK**, il servizio telematico organizzato e gestito da **Borsa Italiana** in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio **QUiCK**.

Borsa Italiana provvederà alla sua **comunicazione** tramite uno **SDIR**.

Il comunicato è distribuito al pubblico da uno **SDIR** con l'intestazione “**AIM Italia**”.

Articolo 3: Documento di ammissione

Se in qualsiasi momento dopo che è stato presentato il **documento di ammissione** e prima della data di **ammissione** sorgono o vengono rilevati nuovi fatti rilevanti, errori o imprecisioni relativamente alle informazioni contenute nel **documento di ammissione**, deve essere presentato un **documento di ammissione** supplementare contenente i dettagli dei nuovi fatti, errori o imprecisioni in conformità con le relative parti della **Scheda Due**.

Qualora l'emittente abbia predisposto un Prospetto ai sensi della **normativa Prospetto** l'emittente non è tenuto a predisporre anche un documento di ammissione. Devono essere in ogni caso fornite le informazioni di cui alle lettere da c) a h) della Scheda 2 del presente Regolamento. Per

chiarezza si precisa che, laddove il **documento di ammissione** sia costituito da un **Prospetto**, gli eventuali supplementi devono rispettare la **normativa Prospetto**.

Con riferimento all'ultimo bilancio, laddove esistente, che deve essere allegato al **documento di ammissione**, qualora la data di chiusura sia anteriore di oltre 9 mesi alla data di ammissione, devono essere allegati al **documento di ammissione** situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, di esercizio o consolidati, - redatti secondo gli schemi vigenti per gli emittenti quotati, corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente.

Il **documento di ammissione** e i documenti ad esso allegati sono messi a disposizione del pubblico presso l'emittente e sul suo sito Internet.

Articolo 5: Documentazione di ammissione

La **domanda di ammissione**, il pagamento dei **corrispettivi AIM Italia**, la **dichiarazione del nominated adviser** e il **documento di ammissione**, nonché i documenti contabili ad esso allegati devono essere inviati a **Borsa Italiana** dal **nominated adviser** attraverso **QUiCK**, il servizio telematico organizzato e gestito da **Borsa Italiana** in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio **QUiCK**.

Articolo 6: Ammissione all'AIM Italia

Ai fini di un ordinato svolgimento delle negoziazioni e di una corretta formazione dei prezzi è necessaria l'esistenza di un **flottante minimo**. Tale condizione si presume realizzata quando le azioni sono ripartite presso gli investitori – non parti correlate né dipendenti della società o del gruppo - per almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza per effetto di un collocamento da effettuarsi per il tramite di un intermediario incaricato dall'emittente contestualmente o in prossimità dell'**ammissione** alle negoziazioni sul Mercato. L'inizio delle negoziazioni è condizionato al buon esito dell'offerta che si considera realizzato quando le azioni sono state sottoscritte da almeno 5 **investitori professionali** o da 12 investitori di cui almeno 2 **professionali**.

L'espressione "in prossimità dell'**ammissione**" fa riferimento di regola a un periodo temporale non superiore a 2 mesi.

Laddove, per effetto del collocamento, le azioni siano state sottoscritte solo dal numero minimo di **investitori professionali** richiesto, ciascuna di tali sottoscrizioni non deve essere di importo esiguo o comunque irrisonio ossia non deve essere meramente finalizzata al rispetto della soglia minima prevista dalle linee guida in tema di **flottante minimo**.

Nei casi di:

- a) emittenti con azionariato sufficientemente distribuito,
 - b) ammissione tramite offerta al pubblico assistita da un **prospetto** informativo,
 - c) operazioni straordinarie che coinvolgono emittenti già quotati,
- deroghe alla misura del 10% e/o all'obbligo di effettuare un collocamento saranno valutate da **Borsa Italiana** insieme con il **nominated adviser**.

Del pari, in caso di elevata presunta capitalizzazione, deroghe alla misura del 10% saranno valutate da **Borsa Italiana** insieme con il **nominated adviser**.

Si vedano inoltre gli articoli 32 e 33 (con riferimento alla libera negoziabilità)

La comunicazione al pubblico dell'avvenuta ammissione avviene tramite **Avviso** diffuso tramite uno **SDIR** con intestazione “**AIM Italia**”.

Condizioni di ammissione per gli emittenti

Articolo 7: Lock-in per nuovi business

Gli **emittenti AIM Italia** devono istituire, attraverso accordi contrattuali, appropriati meccanismi al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 7.

Borsa Italiana non richiede che un **azionista rilevante** sia soggetto a lock-in ai sensi dell'articolo 7 qualora esso sia diventato **azionista rilevante** al momento dell'**ammissione** di un **emittente** sull'**AIM Italia** a un prezzo noto, per esempio in occasione di un'offerta al pubblico.

Articolo 8: Società di investimento

La **politica di investimento** deve essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da essere chiara e specifica. La **politica di investimento** deve essere descritta nel **documento di ammissione** e in ogni successiva relazione relativa alla **politica di investimento**, ad esempio in base agli articoli 8,14 o 15. La **politica di investimento** deve essere regolarmente **comunicata** e almeno descritta nei bilanci o nei rendiconti annuali della **società di investimento**.

La relazione da sottoporre all'assemblea degli azionisti al fine di ottenere l'approvazione ad una modifica della **politica di investimento** deve contenere informazioni adeguate sulla **politica di investimento** attuale e su quella proposta, sulle ragioni e sulle prevedibili conseguenze di ogni cambiamento proposto. La stessa deve anche contenere le informazioni richieste dall'art. 4.2 delle **Disposizioni di Attuazione AIM Italia per le Società di investimento**.

Nella valutazione di cosa costituisce un cambiamento sostanziale della **politica di investimento** pubblicata, occorre considerare l'effetto globale di tutti i cambiamenti fatti a partire dall'ultima approvazione della **politica di investimento** da parte degli azionisti, o in mancanza di approvazione, dalla data di **ammissione**. Qualsiasi cambiamento sostanziale di punti specifici delineati nella definizione di **politica di investimento** è idoneo a integrare un cambiamento sostanziale che richiede l'approvazione degli **azionisti**.

Nel valutare se una **società di investimento** abbia dato attuazione o meno alla propria **politica di investimento**, **Borsa Italiana** considera rilevante a tal fine che la **società di investimento** abbia investito una porzione sostanziale (di solito almeno superiore al 50%) di tutti i propri fondi disponibili, inclusi i fondi derivanti da contratti di finanziamento, in conformità alla propria **politica di investimento**.

Ogniqualvolta sia richiesto dal presente Regolamento di ottenere la preventiva approvazione della **politica di investimento** da parte degli **azionisti**, se tale approvazione degli **azionisti** non è ottenuta, l'**emittente AIM Italia** sarà tenuto a proporre modifiche alla propria **politica di investimento** e ad ottenere l'approvazione di dette modifiche da parte degli **azionisti**, al più presto possibile. Se anche in questa occasione l'approvazione non è ottenuta, si deve valutare se procedere al rimborso dei conferimenti o ad un'altra azione con simili effetti risolutivi. Il **nominated adviser** deve informare **Borsa Italiana** qualora si verificasse tale eventualità. Per evitare ogni dubbio, si precisa che nei casi in cui non sia ottenuta l'approvazione delle modifiche alla **politica di investimento** da parte degli **azionisti**, la **politica di investimento** esistente continuerà ad avere efficacia.

Articolo 9: Ulteriori condizioni

Borsa Italiana nel caso in cui subordini l'ammissione a ulteriori condizioni, ai sensi dell'articolo 9, stabilisce i tempi di risposta (di norma non più di 10 **giorni di mercato aperto**). Alla fine di tale periodo, il **nominated adviser** dovrà decidere se e quando procedere e darne comunicazione a **Borsa Italiana**.

Borsa Italiana potrà rifiutare l'**ammissione**, per esempio, se reputa che in considerazione del **flottante** o delle caratteristiche dello strumento finanziario non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per lo strumento finanziario.

Principi di informativa

Articolo 10: Principi di informativa

Qualora si preveda di comunicare in un'assemblea degli azionisti informazioni che potrebbero portare a un sostanziale movimento del prezzo degli strumenti finanziari, devono essere posti in atto adeguati meccanismi per la **comunicazione** di tali informazioni in maniera tale che l'informativa da darsi in assemblea non venga diffusa prima del momento in cui le stesse informazioni vengono **comunicate**.

Un elenco degli **SDIR** è disponibile sul sito Internet di **Borsa Italiana**, all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

Diffusione dell'informativa price sensitive

Articolo 11: diffusione generale

- (a) L'**emittente AIM Italia** può comunicare le **informazioni privilegiate** nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio a soggetti terzi purché soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale.
L'**emittente AIM Italia** deve accertarsi che i destinatari delle informazioni siano consapevoli che non possono negoziare i propri **strumenti finanziari AIM Italia** prima che le informazioni siano state **comunicate**.
- (b) Tuttavia, se l'**emittente AIM Italia** ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza deve pubblicare senza indugio tali informazioni.
- (c) Qualora tali informazioni siano state rese pubbliche, l'**emittente AIM Italia** deve **comunicare** tali informazioni, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

Informativa sulle operazioni societarie

Articolo 14: Reverse take-overs

Il **documento informativo** deve essere reso disponibile al pubblico ai sensi dell'articolo 26.

A seguito dell' annuncio di un reverse take-over che è stato concordato o è in corso di definizione, i relativi **strumenti finanziari AIM Italia** saranno sospesi da **Borsa Italiana** fino al momento in cui l'**emittente AIM Italia** abbia pubblicato il **documento informativo**. Tale documento dovrà contenere le informazioni sulla società risultante dall'operazione a meno che l'oggetto dell'operazione sia un emittente **quotato** o un altro **emittente AIM Italia**.

Si deve notare che **Borsa Italiana** si aspetta che le trattative che portano a un reverse take-over siano tenute riservate, come consentito dalle Linee Guida all'articolo 11, fino al momento in cui l'**emittente AIM Italia** può **comunicare** che un accordo vincolante è stato stipulato per la realizzazione di un reverse take-over, accordo che dovrà essere per quanto possibile accompagnato dalla pubblicazione del richiesto **documento informativo**. Se per qualsiasi ragione questo non sia possibile, il **nominated adviser** dovrà richiedere il parere di **Borsa Italiana** non appena possibile.

Salvo il caso in cui l'emittente AIM Italia sia una **società di investimento**, se la nuova entità desidera che i propri strumenti finanziari vengano **ammessi**, è necessario che questa rilasci un comunicato 10 giorni prima della prevista ammissione ai sensi dell'articolo 2. Inoltre, è necessario che venga pagato un ulteriore corrispettivo, inviata una versione elettronica del **documento informativo**, la **dichiarazione del nominated adviser** e il **domanda di ammissione** almeno tre **giorni di mercato aperto** prima dell'**ammissione** come previsto dall'articolo 5 e rispettare tutti gli altri requisiti ai quali un emittente può essere soggetto ai sensi del presente Regolamento. Tuttavia, la nuova entità può fare richiesta in anticipo rispetto all'assemblea in modo tale che i propri strumenti finanziari siano **ammessi** il giorno successivo all'assemblea che approva il reverse take-over.

Articolo 15: Cambiamenti sostanziali del business

L'approvazione degli azionisti per una cessione o per qualsiasi altra operazione ai sensi dell'art. 15 può non essere richiesta qualora tale operazione sia il risultato di un procedimento di insolvenza dell'emittente. L'**emittente AIM Italia** deve comunque richiedere l'assenso degli **azionisti** per l'approvazione della **politica di investimento**. **Borsa Italiana** deve essere consultata in anticipo in tali circostanze.

Il **nominated adviser** deve informare **Borsa Italiana** quando un **emittente AIM Italia** per il quale opera diventa una **società di investimento**.

Quando una società diventa una **società di investimento** ai sensi dell'articolo 15 e tale società non effettua un'acquisizione(i) che costituisca un reverse take-over ai sensi dell'articolo 14 o non dà altrimenti attuazione alla propria **politica di investimento** entro il termine di 12 mesi, in conformità alla disposizione stessa, **Borsa Italiana** disporrà la sospensione dell'**emittente AIM Italia**, ai sensi dell'articolo 40.

Articolo 16: Aggregazione delle operazioni

Borsa Italiana considera "un coinvolgimento rilevante in attività di business o in più attività che non formano parte delle attività principali dell'**emittente AIM Italia**" qualora cumulativamente si superi il 100% di uno qualsiasi degli **indici di rilevanza** in un periodo di 12 mesi. **Borsa Italiana** deve essere consultata in caso di dubbi.

Informazioni varie

Articolo 17: Informazioni varie

- (a) Qualora l'**emittente AIM Italia** debba **comunicare** la cessazione del rapporto con il proprio **nominated adviser** deve prima prendere contatto con **Borsa Italiana** in modo che, qualora non sia stato nominato il **nominated adviser** sostitutivo, possa essere disposta la sospensione di cui all'articolo 1 in coincidenza con il **comunicato**.
- (b) Qualora l'**emittente AIM Italia** modifichi la propria denominazione sociale, deve inviare a **Borsa Italiana** una copia della documentazione relativa al cambiamento di denominazione sociale.
- (c) Le informazioni che devono essere sottoposte a **Borsa Italiana** devono essere inviate per e-mail a aimitalia.doc@borsaitaliana.it.
- (d) Le **comunicazioni** in relazione alle negoziazioni degli **strumenti finanziari dell'emittente AIM Italia** su ogni altro mercato o piattaforma di trading devono includere informazioni dettagliate sul mercato o piattaforma di trading (inclusi segmenti, comparti o simili) e sugli strumenti finanziari a cui si riferisce.
- (e) Al fine di rispettare le disposizioni in tema di informativa sui **cambiamenti sostanziali**, l'**emittente AIM Italia** deve assicurarsi, per quanto possibile, che gli **azionisti significativi comunichino** ogni **cambiamento sostanziale** della loro partecipazione azionaria nei medesimi termini di cui alla **disciplina sulla Trasparenza**.
- (f) L'informativa sull'esercizio dei diritti è richiesta in conformità al regolamento Consob in materia di emittenti e consiste, per esempio, nell'avviso di convocazione assembleare.

Relazioni semestrali e bilanci annuali

Articoli 18 e 19: Relazioni semestrali e bilanci/rendiconti annuali

Qualora la relazione semestrale sia stata **sottoposta a revisione contabile** essa deve contenere una specifica indicazione sul punto.

In relazione all'articolo 18, il periodo contabile con riferimento al quale le informazioni finanziarie sono state rese pubbliche nel **documento di ammissione** può essere il periodo finanziario della principale società controllata dell'**emittente AIM Italia**, per esempio qualora l'**emittente AIM Italia** sia una holding. Il **nominated adviser** deve contattare **Borsa Italiana** in caso di incertezza riguardo il calendario di riferimento di cui al presente Regolamento.

Il termine per la pubblicazione da parte dell'**emittente AIM Italia** dell'informazione finanziaria periodica deve tener conto di ogni previsione del **Codice Civile** e/o della disciplina di settore di volta in volta applicabile che preveda una tempistica differente.

Borsa Italiana sosponderà l'**emittente AIM Italia** che sia in ritardo nella pubblicazione delle proprie relazioni semestrali o dei propri bilanci o rendiconti annuali.

Qualora l'**emittente AIM Italia** desideri cambiare il proprio periodo contabile di riferimento, sentito il suo **nominated adviser**, l'**emittente AIM Italia** deve contattare preventivamente **Borsa Italiana** al fine di discutere il nuovo periodo contabile di riferimento.

La scelta dei principi contabili dovrebbe essere implementata con coerenza e ogni cambiamento dagli standard contabili relativi ad un particolare **emittente AIM Italia** dovrebbe essere effettuato solo dopo aver sentito **Borsa Italiana**.

Pubblicazione dei documenti

Articolo 20: Documenti da pubblicare

“Qualsiasi documento” include i bilanci annuali sottoposti a revisione contabile prodotti ai sensi dell’articolo 19.

Una versione elettronica dei documenti deve essere inviata per e-mail a:
aimitalia.doc@borsaitaliana.it

Richiesta e Diffusione delle informazioni

Articolo 22: Fornitura e diffusione dell’informazione

L’emittente AIM Italia deve usare la necessaria competenza e accuratezza al fine di assicurare che le informazioni fornite a Borsa Italiana ai sensi di questo articolo siano corrette, complete e non fuorvianti.

Nel caso in cui l’emittente AIM Italia si accorga successivamente che le informazioni fornite non soddisfano questo requisito, l’emittente AIM Italia deve informare Borsa Italiana al più presto possibile.

Tutte le comunicazioni tra Borsa Italiana e l’emittente AIM Italia sono confidenziali per Borsa Italiana e per il nominated adviser e non saranno rese pubbliche senza il consenso di Borsa Italiana, salvo che ad appropriati consulenti dell’emittente AIM Italia ovvero laddove le informazioni vengano richieste da un’autorità pubblica.

Operazioni sul capitale

Articoli 24 e 25: Operazioni sul capitale

I termini per l’esecuzione delle operazioni sul capitale sono fissate nelle Procedure per le Operazioni sul capitale, pubblicate sul sito di Borsa Italiana.

Articolo 26

L’emittente AIM Italia deve comunicare l’indirizzo del sito Internet nel quale sono disponibili le informazioni richieste da questo articolo (questa informazione può essere anche inclusa come parte di un altro comunicato). L’emittente AIM Italia deve rendere pubblica questa informazione nell’annuncio pre-ammissione previsto dall’articolo 2.

Le informazioni richieste da questo articolo devono essere mantenute aggiornate e deve essere specificata la data alla quale queste sono state da ultimo aggiornate. Le informazioni devono essere facilmente accessibili in una sezione del sito Internet e dovrà essere inserita specifica indicazione che questa informazione viene diffusa in applicazione dell’articolo 26 del Regolamento. Qualsiasi rinvio di un utente ad altre sezioni del sito ovvero ad un altro documento disponibile sul sito stesso deve essere ad una specifica sezione per quella informazione. Pertanto, l’utente non deve in nessun caso inserire criteri di ricerca per poter identificare e visualizzare la specifica informazione.

Il sito internet dove queste informazioni sono disponibili deve essere il sito internet dell'emittente, sebbene sia possibile che il sito sia in *hosting* presso fornitori terzi.

Un **emittente AIM Italia** dovrà ottenere appropriato parere legale in merito alle modalità di messa a disposizione dei **prospetti, documenti di ammissione**, relazioni, o simili informative agli azionisti nel rispetto di questo articolo, in modo tale da non violare nessuna previsione o disposizione di legge applicabile.

La diffusione di informazioni relative alle negoziazioni di **strumenti finanziari** di un **emittente AIM Italia** su qualsiasi altro mercato o piattaforma di trading deve specificare a quale mercato o piattaforma di trading (ivi incluse le informazioni su eventuali segmenti, comparti o simili) ed a quali strumenti finanziari questa è riferita.

L'espressione "principale paese di operatività" deve essere interpretata come riferita alla collocazione geografica dalla quale l'**emittente AIM Italia** trae (o intende trarre) la più ampia parte dei propri ricavi ovvero la collocazione geografica dove è (o sarà) ubicata la porzione preponderante delle attività, come è più appropriato in base al business dell'emittente.

Ulteriori emissioni di strumenti finanziari successive all'ammissione

Articolo 31: Responsabilità degli amministratori per la compliance

Senza pregiudizio alle disposizioni contenute in questo articolo, il **nominated adviser** deve specificare nella lettera con la quale gli viene conferito l'incarico, o nel contratto di **nominated adviser** con l'**emittente AIM Italia** per conto del quale opera, indicazioni dettagliate di tutto quello che esso richiede a tale emittente.

Requisiti di permanenza

Articolo 33: Strumenti finanziari che devono essere ammessi

Qualsiasi variazione riguardante gli **strumenti finanziari AIM Italia** in emissione richiede che siano presi contatti con **Borsa Italiana** (ad esempio in tema di numero degli strumenti).

Se un **emittente AIM Italia** sta svolgendo una qualunque operazione sul capitale o emette nuove azioni, il suo **nominated adviser** deve contattare **Borsa Italiana** per concordare modalità e tempistica di esecuzione.

Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di **warrant**, essi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- ◆ avere una circolazione autonoma;
- ◆ essere riferiti ad azioni di compendio già negoziate su **AIM Italia** o oggetto di contestuale provvedimento di ammissione;
- ◆ essere riferite ad azioni di compendio emesse dal medesimo emittente;
- ◆ essere diffusi presso gli investitori non professionali e/o presso gli **investitori professionali** in misura ritenuta adeguata da **Borsa Italiana** per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato;
- ◆ avere delle caratteristiche idonee per consentire una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario e il prezzo dell'azione di compendio;
- ◆ essere disciplinati da un regolamento che preveda che: (i) in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dall'esercizio dei **warrant** siano effettuate rettifiche informate a metodologie di generale accettazione e

volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento; (ii) le azioni derivanti dall'esercizio dei **warrant** dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo **giorno di mercato aperto** del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio.

Per quanto concerne l'ammissione alle negoziazioni di obbligazioni convertibili, esse devono essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare sia tale da assicurare che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente. Si applicano, in quanto compatibili, le linee guida in tema di ammissione di **warrant**; a tal fine i riferimenti alle azioni di compendio devono essere riferiti alle azioni derivanti dalla conversione.

Si ricorda che per la predisposizione del documento di ammissione di **warrant** e obbligazioni convertibili si applica la Scheda Due.

Articolo 35: Incarico a uno specialista

L'**emittente** deve conferire l'incarico di **specialista** ad un **operatore** che non appartenga al gruppo cui l'**emittente** fa parte o che fa capo all'**emittente**.

Una lista degli **operatori** aggiornata è resa disponibile sul sito web di **Borsa Italiana**: www.borsaitaliana.it.

Articolo 37: Generale

Dettagliate informazioni sui corrispettivi posti a carico degli **emittenti AIM Italia** e dei **nominated advisers** sono pubblicate separatamente e sono disponibili sul sito web di **Borsa Italiana**.

Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato

Articolo 41: Revoca

L'**emittente AIM Italia** deve specificare le ragioni per la richiesta di **revoca** nel relativo **comunicato**.

Borsa Italiana dovrà essere informata della richiesta di revoca per e-mail dal **nominated adviser** al seguente indirizzo: aimitalia.doc@borsaitaliana.it.

Il periodo di preavviso di almeno 20 **giorni di mercato aperto** è un periodo minimo. Laddove venga inviata una comunicazione agli azionisti con la quale si convoca un'assemblea a tal fine, un **emittente AIM Italia** deve **comunicare** senza indugio che tale assemblea è stata convocata. La **comunicazione** deve evidenziare la data preferita per la revoca, le ragioni per le quali si richiede la **revoca**, una descrizione di come gli azionisti potranno effettuare transazioni sugli **strumenti finanziari AIM Italia** una volta che questi siano stati **revocati** e ogni altro elemento rilevante per gli azionisti affinché questi raggiungano una decisione informata sulla questione della revoca.

Al fine di evitare dubbi, la soglia del 90% identificata in questo articolo si riferisce alla percentuale di voti espressi (e non il 90% della categoria degli strumenti finanziari) rispetto a qualsiasi categoria di **strumenti finanziari AIM Italia**. I voti possono essere espressi in assemblea sia dagli azionisti che votano di persona ovvero tramite delega.

Borsa Italiana potrà concordare che l'assenso degli azionisti non è necessario nelle seguenti circostanze:

- (a) è o sarà presente una piattaforma di negoziazione comparabile, quale quella di un mercato regolamentato europeo, per consentire agli azionisti di negoziare gli **strumenti finanziari AIM Italia** in futuro; o
- (b) ove, in occasione di una offerta pubblica di acquisto divenuta definitiva, un offerente ha ricevuto accettazioni valide per oltre il 90% di ciascuna categoria di **strumenti finanziari AIM Italia**.

La revoca non sarà efficace fin tanto che non saranno trascorsi almeno **5 giorni di mercato aperto** dal momento in cui è stata ottenuta l'approvazione degli azionisti e sia stato inviato l'**Avviso**.

Le obbligazioni convertibili e i **warrant** possono essere revocati dalle negoziazioni in caso di revoca delle azioni di compendio.

Provvedimenti e appelli

Articoli 44 e 45: Procedimenti disciplinare ed appelli

Il **“Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni”** è disponibile nel sito di **Borsa Italiana** www.borsaitaliana.it.

Scheda Uno

(e) “principale Paese in cui è operativa” fa riferimento all’area geografica dalla quale **l'emittente AIM Italia** ottiene (o intende ottenere) la più ampia porzione dei suoi ricavi o dove la più ampia porzione dei beni aziendali è o sarà collocata, come più appropriato in base al business dell’emittente.

(k) Laddove permanga qualsiasi incertezza per quanto riguarda il calendario sugli adempimenti contabili richiesto, il **nominated adviser** deve consultare **Borsa Italiana** in anticipo come previsto nelle linee guida agli articoli 18 e 19.

(l) Laddove la data prevista di **ammissione** sia incerta, l’emittente dovrà in ogni caso **comunicare** una più ampia cornice temporale (ad esempio ‘inizio di Agosto’).

Scheda Due

(a) Se al momento dell’**ammissione**, è richiesto (o è predisposto su base volontaria) un **Prospetto** secondo la **normativa Prospetto**, il **Prospetto** viene utilizzato come **documento di ammissione** posto che questo presenta le informazioni previste alla **Scheda Due, paragrafo(c) – (h)**. **Borsa Italiana** non può esentare un emittente dalla **normativa Prospetto**, e quindi la **Scheda Due, paragrafo (b)** non si applica ai **prospetti**.

Le informazioni finanziarie fornite in base alle disposizioni del Regolamento devono essere relative all’ emittente ed alle sue controllate e devono essere redatte in forma consolidata, laddove possibile.

(b)(i) Le informazioni elencate in questo paragrafo devono essere incluse nel **documento di ammissione** soltanto laddove ciò sia richiesto dal Regolamento (in particolare **Scheda Due, paragrafo (h)**).

(d)(iii) Quando il **nominated adviser** dà la conferma in base a questo articolo, **Borsa Italiana** si aspetta che tale conferma trovi riscontro su basi appropriate quali un report di una **società di revisione** o altro soggetto qualificato.

(h) Quando si valutano le informazioni che devono essere incluse in applicazione di questo paragrafo si dovrà valutare la rilevanza delle informazioni specificate nella **Scheda Due, paragrafo (b)**.

© Marzo 2012 - Borsa Italiana S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano (Italia) (n. 12066470159)
Sede legale: Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano (Italia) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch
I marchi Borsa Italiana, IDEM, MOT, MTA, MIV, STAR, SeDeX, MIB, FTSE, IDEX, Bit Club, EuroMOT, ExtraMOT, NIS, nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.
Il marchio FTSE è di proprietà di London Stock Exchange plc e di Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.
Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché il marchio AIM sono di proprietà di London Stock Exchange plc.
I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.
Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.